

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 129 DEL 30.07.2019

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO E CEFAS PER IL PERIODO DALL'01/01/2016 AL 31/12/2019 CIG N. 64498887F3- Proroga Tecnica a tutto il 30/06/2020.

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019;

Vista la Delibera della Giunta camerale n. 10.60 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2019;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell'8.01.2019 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2019 ai Dirigenti;

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e preso atto della delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018 con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;*

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all'”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016 , nella sua

versione aggiornata al **Decreto correttivo n. 56 del 19/4/2017** nonché alla **Legge n- 55 14/06/2019, n. 55**, di conversione, con modificazioni, del **decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32**;

Visto l'art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Visto il **Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018** – concernente “*riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale*” in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e pubblicato nella **G.U. n. 57 del 9 marzo 2018** con il quale è stata formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso atto che l'iter dell'accorpamento risulta ad oggi bloccato in quanto il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 6971 del 4/10/2018 ha accolto il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Rieti avverso l'accorpamento con la Camera di Viterbo riformulando l'ordinanza al Tar del Lazio che nell'accogliere la questione di costituzionalità ha rinviato al parere della Corte Costituzionale ;

Considerato che non è dato al momento conoscere nè le tempistiche né l'esito della prossima sentenza;

Visto il proprio precedente provvedimento n. **234 del 17/12/2015** con cui, tra l'altro, è stata disposta l'**aggiudicazione definitiva del “Servizio di cassa della Camera di Commercio di Viterbo e CEFAS per il periodo dall'01/01/2016 al 31/12/2019 CIG N. 64498887F3” alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop.** con sede in Via Sardegna n. 129 – 00187 Roma – Partita IVA 00980931000;

Considerato che il contratto in argomento scadrà al prossimo 31/12/2019 e che, nella more della piena attuazione dell'accorpamento delle Camere di Rieti e Viterbo , si rende necessario comunque garantire la continuità di esecuzione di lavori, forniture e servizi – funzionali alla piena operatività degli uffici camerali e dell'Azienda speciale Ce.f.a.s.;

Ritenuto opportuno, nella more del citato accorpamento, non aggravare i procedimenti di affidamento, *anche alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;*

Considerato che, in coerenza con l'art.12 del citato Disciplinare di Gara, l'importo complessivo stimato del servizio di cassa per i 4 anni 2016-2019 era stato quantificato in complessivi € 37.400,00;

Considerato che, l'art. 4 della Convenzione, tra l'altro, prevede espressamente quanto segue:

“La presente convenzione avrà la durata di quattro anni e quindi dall'1.1.2016 al 31.12.2019.

La scadenza, su richiesta della Camera, potrà essere prorogata per un periodo massimo di 6 mesi.”;

Considerato che nella more dell'accorpamento e dell'avvio di una nuova procedura, - *alla luce dei principi di semplificazione ed economicità nonché del principio di proporzionalità degli*

affidamenti, sanciti dal D.lgs. 50/2016 - si rende opportuno e necessario, valutare attentamente le procedure alternative per un nuovo affidamento del servizio di Cassa;

Preso atto di quanto disposto **dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016** e ss.mm.ii. che testualmente recita:

“1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”;

Preso atto che alla luce delle citate valutazioni la Camera, con nota **prot. 9614 del 16/07/2019** – agli atti istruttori – ha inoltrato alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop una richiesta di proroga di mesi sei della convenzione sottoscritta il 22/12/2015 come previsto dall'art. 4 della stessa;

Vista la nota PEC del 17/07/2019 – acquisita al **prot. 9646 del 17/07/2019** – agli atti istruttori - con la quale la Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. **manifestava la disponibilità a continuare la gestione del servizio di Cassa fino al 30 giugno 2020** in regime di “proroga tecnica temporanea” con le stesse modalità e condizioni economiche previste dalla convenzione in essere;

Preso atto della disponibilità e correttezza finora dimostrata dalla Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop nei rapporti con l'Ente e tenuto conto che – **l'importo stimabile per i sei mesi di tale proroga ammonterebbe a soli € 4.675,00** (importo basato sul citato importo stimato quadriennale di € 37.400,00)

Considerato, tuttavia, che la **Legge n. 145 del 30/12/18** (Legge di Bilancio 2019)- ha modificato l'articolo 1, comma 450 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; **ovviamente, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;**

Preso atto che, malgrado l'importo della proroga in argomento, non superi il limite di 5 mila euro, l'Ufficio Provveditorato ha comunque eseguito una verifica sul MEPA, potendo rilevare che alla data del 19/07/2019 tra i n. 79 soggetti iscritti al BANDO MEPA **Servizi bancari**, risulta regolarmente iscritta anche la Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop – come da documentazione acquisita agli atti;

*Ritenuto, quindi, poter prevedere legittimamente la proroga tecnica del SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO E CEFAS **CIG N. 64498887F3** fino al 30/06/2020 alle medesime modalità e condizioni economiche del servizio in essere; , anche alla luce*

Ritenuto, comunque, necessario, riservarsi, fin d'ora, il diritto di recedere anticipatamente dal contratto qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale, con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

*Preso atto che, **all'art. 11 – punto 4** del citato regolamento camerale per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00*

Considerata la verifica dei seguenti requisiti eseguita dall'Ufficio Provveditorato in data 23/7/2019 – agli atti,

- ▶ Regolarità Visura Registro Imprese BCC Roma **P.I. 00980931000 C.F. 01275240586**
- ▶ Assenza Annotazioni riservate ANAC;
- ▶ Regolarità contributiva giusto DURC OnLine valido fino al acquisito al **prot. 9856 del 23/7/19;**

Visto, inoltre, l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se “*l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80, comma 1](#)” ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale “ Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;*

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti d'ufficio, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Ritenuta pertanto sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall'Anac-;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di

preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Preso atto della risposta ANAC alla **FAQ A31**. (*sulla Tracciabilità dei flussi finanziari - Aggiornamento al 18 marzo 2019*) il cui estratto è acquisito agli atti – di seguito testualmente riportata:

“Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

Considerato che per la proroga tecnica in argomento si possa, quindi, ritenere valido il **CIG N. 64498887F3**;

Vista l'istruttoria curata dal provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di disporre la **proroga Tecnica sino al 30/06/2020** del **SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO E CEFAS CIG N. 64498887F3** in essere con la **Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop.** con sede in Via Sardegna n. 129 – 00187 Roma – Partita IVA 00980931000 – in coerenza con la disponibilità dalla stessa manifestata **a continuare la gestione del servizio di Cassa fino al 30 giugno 2020** in regime di **“proroga tecnica temporanea” con le stesse modalità e condizioni economiche previste dalla convenzione in essere** – con nota PEC del 17/7/19 acquisita al **prot. 9646 del 17/07/2019** ;

Di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in argomento qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza di tale proroga, in funzione del connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico;

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere a comunicare alla **Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop.** la formalizzazione della proroga in argomento;



Di rinviare ad un successivo provvedimento - da adottarsi in coerenza con la scadenza della proroga - ogni valutazione circa l'avvio della procedura più opportuna per l'affidamento di analogo servizio di cassa della CCIAA e dell'Azienda Special e Ce.f.a.s.

Di ritenere sufficiente - *ai fini dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016* la pubblicazione del presente provvedimento solo sul sito camerale sezione Trasparenza -- *alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.*

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."